

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA**

**SEZIONE DI PALERMO**

**RICORSO CON ISTANZA CAUTELARE**

PER: **BONACCORSO ANTONINO** (BNC NNN 66D07 C351T), nato a Catania il 07.04.1966, residente in Castelnuovo Rangone (MO) via della Tecnica n. 22, in proprio e nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Castelnuovo Rangone (MO), via della Tecnica n. 22, (P.iva 02884770872), rappresentato e difeso, con poteri, sia disgiunti sia congiunti, giusta separata procura rilasciata ai sensi dell'art. 8 comma 3 DPCM n. 40/2016, dall'avv. Andrea Pittalà (PTT NDR 69D16 C351E – PEC: [andrea.pittala@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:andrea.pittala@pec.ordineavvocaticatania.it) - FAX: 095 537161), e dall'avv. C. Elio Guarnaccia (GRN CML 75M21 C351J – FAX: 095 8991810 – PEC: [elio.guarnaccia@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:elio.guarnaccia@pec.ordineavvocaticatania.it)), entrambi del foro di Catania, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluigi Mangione via Mario Rutelli 38 Palermo ([avv.mangione@pcert.postecert.it](mailto:avv.mangione@pcert.postecert.it)).

CONTRO: Assessorato dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato.

NEI CONFRONTI DI: Borsellino Leonardo (BRS LRD 80D26 H269D) nato a Ribera (AG) il 26.04.1980, titolare dell'omonima ditta individuale con partita Iva: 02463520847, con sede in corso Umberto I n. 149 – CAP: 92016 - Ribera (AG) – PEC: [leonardoborsellino@pec.it](mailto:leonardoborsellino@pec.it).

PER L'IMPUGNAZIONE PREVIA SOSPENSIVA: del D.D.G. n. 1910 del 10.08.2018 Assessorato Agricoltura, Dipartimento Agricoltura (doc. 1) e della graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (doc. 2) approvata col citato D.D.G. 1910/2018 e del verbale riesame punteggi del

06.02.2018 (doc. 3) nella parte in cui non vengono riconosciuti in favore del ricorrente i punteggi meglio specificati in ricorso con erronea collocazione del ricorrente in posizione 224, nonché di tutti gli atti preliminari e conseguenti.

\*\*\*\*\*

### **IN FATTO**

Con il regolamento n. 1305 del 17.12.2013 l'Unione Europea ha istituito un sostegno in favore dello sviluppo rurale che, nella Regione Sicilia, è stato attuato attraverso l'adozione del “PSR SICILIA 2014/2020” approvato dalla Commissione Europea con decisione (C) 2015 n. 8403 del 24.11.2015 e adottato dalla Giunta Regionale con delibera n. 18/2016.

Per raggiungere gli obiettivi del PSR SICILIA 2014/2020 sono state adottate alcune “misure” e alcune “sottomisure” di intervento, tra cui, la sottomisura 4.1 (doc. 4) che riguarda il “*SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE*”.

L'art. 5 della citata sottomisura prevede i “*Criteri di selezione*” delle domande ed i punteggi da riconoscere per la formazione della graduatoria. In tale norma vengono, cioè, specificate le caratteristiche del progetto (da ammettere e finanziare) che danno diritto ad uno specifico punteggio perché l'intervento è in linea con gli obiettivi prefissati.

Con D.D.G. n. 6470/2016 del 24.10.2016 sono state approvate le “*Disposizioni attuative – Parte specifica*” della “Sottomisura 4.1” (doc. 5).

\*\*\*\*\*

Con domanda contrassegnata dal n. 54250299010 barcode (doc. 6), il ricorrente presentava istanza di partecipazione al bando “*PSR SICILIA 2014/2020 Sottomisura 4.1*”.

L'istruttoria delle domande veniva avviata in data 29.06.2017, come risulta dalla

pubblicazione sul sito del PSR Sicilia della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (doc. 7).

In data 5.12.2017 con DDS 3911/2017, veniva pubblicata la graduatoria provvisoria (doc. 8), nella quale il ricorrente veniva posizionato al n. 40 con n. 73 punti riconosciuti.

Sennonché, con nota del 22.12.2017 prot. 14767 (doc. 9) l'Assessorato comunicava al ricorrente che *“a seguito di accertamenti istruttori è stata riscontrata una erronea attribuzione del punteggio relativo alla voce A5 “Aziende con produzioni di qualità certificata IGP DOP SQNPI SQZ e regimi facoltativi di certificazione”. Per tale ragione, il suddetto punteggio di 73, indicato in graduatoria provvisoria, verrà rettificato in autotutela, nella futura graduatoria definitiva, a punti 61. La ditta in indirizzo potrà chiedere il riesame del punteggio attribuito indirizzando allo scrivente servizio apposita memoria entro la data del 06.01.2018”*.

Il ricorrente provvedeva in data 08/01/2018 a depositare note difensive (doc. 10) al fine di evidenziare l'illegittimità dell'operato dell'Assessorato, ma, nella graduatoria definitiva (cit. doc. 2), tali punti non venivano riconosciuti e lo stesso si posizionava al posto n. 224 con n. 61 punti.

La motivazione del mancato riconoscimento dei 12 punti del criterio A5 è indicata nel *“verbale di riesame punteggi attribuiti”* del 6/2/18 (cit. doc. 3), nel quale si legge: *“La Commissione rigetta il ricorso e non convalida i punti 12 perché la ditta non ha prodotto la verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi esercizio precedente”*

\*\*\*\*\*

### **Il mancato riconoscimento dei citati punti è totalmente illegittimo.**

Preliminarmente, si osserva che il mancato riconoscimento dei citati punti in

favore del ricorrente ha causato il mancato rientro del suo progetto in graduatoria utile per ottenere i finanziamenti disponibili.

Ed infatti, il bando prevede un finanziamento di € 100.000.000 (cfr. doc. 4 art. 3) e, dall'esame della graduatoria finale, emerge che il citato importo riesce a finanziare solo i primi 104 posti della medesima graduatoria.

Il ricorrente, attualmente in posizione 224, col riconoscimento dei punti non concessi, raggiungerebbe punti 71 e, quindi, tenuto conto della propria età anagrafica, si posizionerebbe al posto 77, quindi, con pieno diritto a percepire il finanziamento stanziato.

\*\*\*\*\*

## **IN DIRITTO**

### **La mancata attribuzione del punteggio è illegittima per i seguenti motivi.**

**1) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS** e cioè del PSR SICILIA 2014/2020 SOTTOMISURA 4.1 “*Sostegno a Investimenti nelle Aziende Agricole*” Art. 5 – **ECCESO DI POTERE** ED ERRORE LOGICO PER MANCATA ANALISI, TRAVISAMENTO, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DOCUMENTI PRODOTTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Il bando pubblico (sottomisura 4.1 - cit. doc. 4), all'art. 5 “*Criteri di selezione*”, con riferimento al criterio A12 (oggetto di causa), afferma:

*“Il punteggio dovrà essere attribuito:*

- *qualora l'azienda agricola oggetto della richiesta di aiuto realizza produzioni di qualità certificate I.G.P., D.O.P. SQNPI SQNZ e regimi facoltativi di certificazione e*
- *qualora commercializzi almeno il 50% della produzione come certificata”.*

Con riferimento alla “*Documentazione comprovante il possesso del requisito*” è

previsto che il richiedente dovrà indicare:

- l' "Attestazione dell'Ente di controllo o di certificazione"
- la "Verifica del rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati e fatturato totale relativi all'esercizio precedente".

Nel caso del richiedente sussistono tutti i requisiti previsti dal bando.

La Commissione ha valutato positivamente tutti i requisiti, salvo l'ultimo, nel senso che non ha ritenuto provato che il richiedente, nell'esercizio precedente, abbia commercializzato almeno il 50% di prodotti certificati.

La deduzione è illegittima e non motivata.

Nel PSA (Piano di sviluppo aziendale) (doc. 11) che è allegato alla domanda di aiuto (a pag. 19, ultimo rigo, voce: "Sistemi di certificazione"), il ricorrente ha dichiarato: "L'azienda agricola è sottoposta al disciplinare di produzione IGP per l'Arancia Rossa di Sicilia con domanda presentata in data 14 novembre 2016 e certificazione di conformità rilasciata in data 17 gennaio 2017, attestante che l'azienda possiede i requisiti strutturali e funzionali per concorrere all'ottenimento di un prodotto agricolo conforme ai requisiti del disciplinare di riferimento. Sulla base di quanto sopra si può attestare che l'azienda commercializza la produzione agrumicola come certificata con i suddetti sistemi. Inoltre, si è verificato il rapporto tra il fatturato dei prodotti certificati ed il fatturato totale relativo all'esercizio precedente. Esercizio quest ultimo che nel caso in questione è riferito alla campagna agrumicola 2016 / 2017. La verifica effettuata tra le fatturazioni di cui sopra, allegate in uno all'iniziativa progettuale, evidenzia chiaramente con riferimento all'anno di presentazione della domanda (2017), che il prodotto dell'esercizio precedente (campagna 2016 / 2017) è stato commercializzato per più del 50% come produzione certificata".

A riprova di quanto sopra, sono state prodotte nella domanda iniziale (alla TAV. 4 di progetto “*dichiarazioni certificazioni possesso requisiti*” – doc. 12), tutte le fatture di vendita delle arance relative all’annata agraria 2016/2017 (doc. 13-19 come *infra* specificate) unitamente ai registri Iva per il medesimo periodo (doc. 20) e tali documenti sono stati richiamati nelle note difensive del 8.1.2018 (cit. doc. 10).

Delle superiori fatture, quelle attestate come prodotto IGP sono:

n. 04 del 16/2/2017 € 1.279,38 (doc. 13) di cui altri prodotti € 63,41

n. 05 del 1/3/2017 € 5.845,28 (doc. 14) di cui altri prodotti € 147,74

n. 07 del 31/3/2017 € 16.578,45 (doc. 15) di cui altri prodotti € 186,20

Totale (imponibile) € 23.698,38 (altri prodotti) € 397,35

**Totale (imponibile) Arance IGP € 23.301,45** (€ 23.698,38 - € 397,35).

La certificazione IGP si desume dall’ultima pagina delle fatture stesse (doc. 13-15) nelle quali è specificato: “*Bonaccorso Antonino ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP C.da Margherito snc - 95040 – RAMACCA CT*”.

Le fatture non attestate IGP sono:

n.01 del 09/01/2017 (doc. 16) € 448,11

n. 02 del 10/02/2017 (doc. 17) € 13.248,96

n. 03 del 13/02/2017 (doc. 18) € 2.703,14

n. 06 del 20/03/2017 (doc. 19) € 965,00

**Totale (imponibile) prodotto non IGP € 17.365,21**

Dai documenti prodotti si evince che il totale imponibile dell’esercizio precedente (annata agraria 2016/2017) è € 40.786,66, di cui, quanto ad euro € € **23.301,03** sono certificate IGP, mentre quanto ad € 17.365,21 sono non certificate, pertanto **il fatturato riferito all’esercizio precedente è stato venduto come certificato per il 74,52 % e, come non certificato, solo per il 25,48%%.**

Essendo certificato come IGP oltre il 50% del prodotto fatturato nell'annata agraria 2016/2017 risulta perfettamente sussistente il requisito previsto dal bando pubblico secondo il quale l'azienda avrebbe dovuto commercializzare, nell'esercizio precedente, almeno il 50% del prodotto come certificato IGP.

Pertanto, assolutamente illegittimo e privo di motivazione è il rigetto dei punti previsti per il criterio A5 (IGP) basato sull'affermazione che non risulterebbe provato il rapporto tra prodotto certificato e non certificato, nell'esercizio precedente.

Ciò è in palese contrasto con le finalità dell'intero PSR Sicilia 2014-2020 che, come abbiamo visto, prevede, come primo obiettivo strategico, la “*competitività del settore agricolo*” da realizzarsi attraverso la promozione e sviluppo dei prodotti di qualità e certificati.

Si produce, infine, (pure se non è oggetto di contestazione) il certificato di attestazione IGP, rilasciato in data 17.01.2017 (doc. 21) ad opera della Check Fruit S.r.l. che aveva svolto apposita visita ispettiva in data 13.01.2017 (doc. 22) con esito positivo proprio sul frutto ancora pendente relativo all'annata agraria in corso 2016/2017.

### **DOMANDA DI SOSPENSIONE CAUTELARE**

Sussistono il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* che giustificano la concessione dell'istanza cautelare, consistente nel riconoscimento dei punti non concessi. Il *fumus* è desumibile dai motivi di ricorso.

Il *periculum* è ricollegato ai seguenti fattori, sia assoluti, sia relativi.

I fattori assoluti ed oggettivi risiedono nella natura del bando pubblico che prevede la concessione di un finanziamento di 100.000.000,00 da attribuire solo alle aziende che rientrano nei primi posti della graduatoria, sino ad esaurimento dei fondi stanziati; pertanto, il mancato immediato posizionamento tra i soggetti finanziabili,

esclude la possibilità del futuro finanziamento atteso che lo stesso sarà beneficiario soltanto dagli altri soggetti attualmente presenti in graduatoria.

Inoltre, il bando prevede un iter tecnico-amministrativo che prevede termini e scadenze prefissate per tutte le aziende beneficiarie (ad es. 90 giorni per l'istruttoria tecnica amministrativa; 24 mesi per la realizzazione dei progetti con eventuale proroga di sei mesi - cfr. doc. 5 punto 18 "*tempi di esecuzione*") ciò vuol dire che il ricorrente, per potere realizzare il progetto programmato, deve iniziare immediatamente e contestualmente alle altre aziende e rispettare i termini previsti dal bando, pena il mancato rispetto del medesimo; infine, tutto il procedimento deve concludersi entro il 2020 che è il termine ultimo di scadenza previsto dalla Comunità Europea.

Pertanto, ove non fosse riconosciuta la tutela cautelare, nelle more del presente giudizio, si determinerà l'impossibilità di accedere al contributo e, quindi, l'impossibilità di eseguire gli importanti investimenti programmati nella domanda di aiuto.

La mancata esecuzione degli investimenti programmati in tempi rapidi, sotto il profilo soggettivo, può determinare un ulteriore danno grave e irreparabile all'impresa agricola della ricorrente; si rileva, infatti, che il progetto prevede: l'ammodernamento delle macchine agricole, la ristrutturazione e costruzione di immobili aziendali, l'impianto di nuove culture e varietà vegetali più resistenti alle malattie, più produttive e con maggiore appetibilità di mercato, l'acquisto di macchinari finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, quindi, in sostanza, la razionalizzazione, il miglioramento, lo sviluppo di tutto il processo produttivo, anche attraverso il risparmio di economie e l'utilizzo di energie alternative e rinnovabili (es. fotovoltaico); tale progetto, nel quale sono stati investiti



già ingenti capitali, costituisce l'unica possibilità per permettere all'azienda agricola della ricorrente di superare l'attuale crisi del settore agroalimentare e permetterle di acquistare forza economica e competitività. La mancata concessione della misura cautelare, con la conseguente impossibilità di accedere nei termini fisiologici del bando al contributo richiesto, determinerà la probabile cessazione dell'attività agricola attualmente ancora svolta con procedure antiche, incomplete e macchinari obsoleti.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, Bonaccorso Antonino, come sopra rappresentato e difeso

### **CONCLUDE CHIEDENDO**

Che piaccia a codesto ill.mo TAR Palermo:

- annullare, previa suspensiva, gli atti impugnati, e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dei seguenti punti previsti dall'art. 5 sottomisura 4.1 *“sostegno a investimenti nelle aziende agricole”* non convalidati dall'Assessorato all'Agricoltura e cioè: punti 12 per il criterio A5 *“Aziende con produzioni di qualità certificata IGP DOP SQNPI SQZ e regimi facoltativi di certificazione”*, per un punteggio totale di 71 punti, e quindi, inserirlo nella graduatoria finale delle domande di sostegno ammissibili (allegato 1 al DDG 1910 del 10.8.2018) col citato punteggio di punti 71;
- in subordine, condannare al risarcimento del danno per equivalente, come sarà meglio quantificato in corso di causa.

Con riserva di motivi aggiunti e di ogni altra deduzione nel prosieguo.

Con vittoria di spese e compensi, anche della fase cautelare.

\*\*\*\*\*

Si produce: 1) D.D.G. 1910 del 10.08.2018; 2) graduatoria definitiva delle

domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio; 3) verbale di riesame dei punteggi attribuiti del 06.02.2018; 4) PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1; 5) Disposizioni attuative – Parte specifica della sottomisura 4.1; 6) domanda di sostegno e scheda di autovalutazione bar code n. 54250299010; 7) pubblicazione sul sito del PSR Sicilia della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per l'esame delle domande; 8) elenco graduatoria provvisoria; 9) nota Assessorato del 22.12.2017 prot. 14767; 10) note difensive; 11) PSA Piano di Sviluppo Aziendale; 12) TAV. 4 di progetto "*dichiarazioni certificazioni possesso requisiti*"; 13/19) fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del primo trimestre 2017; 20) registri Iva; 21) certificato IGT del 17.1.2017 rilasciato dalla Check Fruit Srl.; 22) verbale di visita ispettiva del 13.1.2017 dalla Check Fruit Srl.

Si dichiara che il valore del contributo unificato ammonta ad € 650,00.

Catania lì 29.10.2018

Avv. C. Elio Guarnaccia

Avv. Andrea Pittalà